



911

ORIGINALE

COMUNE DI ACICASTELLO PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 88 DEL 4 OTT. 2007

IL SINDACO

- Visto la L.R. 127/95 in relazione alla necessità di far conoscere e divulgare le attività poste in essere dalle amministrazioni comunali;
- Considerato, nelle more di adeguamento della pianta organica dell'ente al dettato della L. 50/00 con la istituzione dell'ufficio stampa di attribuire formale incarico ad apposita figura professionale iscritta all'albo dei giornalisti;
- Ritenuto che si rende necessario oltre che opportuno far sì che sia divulgata l'attività amministrativa ;
- Visto il programma politico amministrativo del Sindaco che prevede la piena manifestazione e divulgazione all'esterno delle attività e programmi svolti dall'amministrazione ;
- Ritenuto che per la realizzazione di tale attività si rende necessario avvalersi di un professionista , dotato di comprovata professionalità e di esperienza nel settore al quale conferire l'incarico di addetto stampa del Comune di Acicastello, realizzando al contempo un progetto di attività divulgativa , dietro indicazione dell'amministrazione comunale;
- Che tale attività deve intendersi come espletamento di attività di collaborazione professionale;
- Che la nomina di cui sopra debba intendersi come conferimento di incarico di natura fiduciaria;
- Vista la L.R.n.8/00 art.16 comma 5;
- Visto il curriculum vitae della Sig. LA ROSA FRANCESCO giornalista professionista il quale ha dichiarato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- Vista la Legge. 241/90;
- Vista la Legge 10/91;
- Visto l'art. 13 della L.R: 7/92 così come modificata e integrata dall'art.41 L.R. 26/93;
- Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il contratto tipo per giornalisti addetto stampa proposto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana;

DETERMINA

- Nominare con decorrenza dal 01/10/2007 e fino al 30/09/2008 il sig. LA ROSA FRANCESCO per l'attività di consulenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/92 così come modificata dall'art. 41 della L.R. 26/93, per l'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione relativamente alle materie di interesse dell'Amministrazione;
- Dare atto che la nomina di cui sopra riveste carattere fiduciario e viene regolamentata dall'allegato contratto tipo per giornalista addetto stampa composto da n.7 articoli;
- Attribuire allo stesso il compenso mensile di € 1.750,00 al netto delle ritenute fiscali;
- Imputare la spesa scaturente dal presente provvedimento in quanto ad € 525,00 al capitolo del corrente bilancio, in quanto ad € 15.450,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2007/2008 ove è previsto apposito stanziamento;
- Di disporre che copia del provvedimento venga notificato all'interessato;
- Di disporre al pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio;

Il Sindaco
Avv. Silvestra Raimondo

Carere contabile favorevole -

b.anno 2007 = imp. 1145/07 - cap. 5% - € 525,00

A.anno 2008 = imp. 7/08 - cap. 5% - € 15.450,00

27 OTT. 2007



12 OTTOBRE 2007
Avv. Silvestra Raimondo

CONTRATTO TIPO PER GIORNALISTA ADDETTO STAMPA

(modello proposto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana)

Ai fini dell'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione relativamente alle materie di interesse dell'Amministrazione, con il presente contratto redatto in duplice originale, stipulato ai sensi dell'art.9 della L.7 giugno 2000, n. 150, nonché degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni, tra il Comune di Aci Castello in persona del Sindaco, Avv. Silvestra Raimondo e il dr. Francesco La Rosa, Giornalista Professionista, nato a Catania il 02-07-1965 e domiciliato in via Latisana n° 5/A – cap 95024 Acireale (CT)

Si conviene quanto segue

Art. 1

(contenuto, finalità e modalità della prestazione)

Il presente contratto individuale di lavoro definisce l'oggetto, la durata e il trattamento economico correlati alle funzioni e all'incarico di Addetto all'Ufficio Stampa del Comune di Aci Castello del Dr. Francesco La Rosa ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.

Il Dott. Francesco La Rosa, più in particolare, si impegna a prestare attività giornalistica all'interno dell'Ufficio Stampa del Comune di Aci Castello e in qualità di addetto a tale Ufficio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a detto Ufficio

Art. 2

(durata)

Il contratto è a tempo determinato dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008 ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 3

(trattamento economico)

Quale corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente contratto al dr. Francesco La Rosa spetta la somma annua lorda onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, di € _____, corrispondente alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per i giornalisti con qualifica di Redattore. La retribuzione, così calcolata, è da corrisponderci in mensilità posticipate.

Art. 4

(rinvio al CNLG ed ente previdenziale di riferimento)

si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, nonché, per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici previsti dal vigente contratto di lavoro giornalistico FIEG-FNSI.

Considerata la natura giornalistica dell'incarico affidato al dr. Francesco La Rosa e della connessa attività, la posizione assicurativa del dr. Francesco La Rosa verrà costituita presso la gestione principale dell'INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", così come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 24 settembre 2003 prot. N. 9PP/80907/AG-V-180 e circolare INPGI – INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004.

Art. 5

(missioni)

Per le missioni, il dr. Francesco La Rosa avrà diritto ad un trattamento commisurato a quello previsto per i Giornalisti con qualifica di Redattore.

Art. 6

(incompatibilità)

Il dr. Francesco La Rosa dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della citata L. 150 del 2000.

Art. 7

(spese)

Le spese del presente contratto saranno a carico del Comune di Aci Castello e saranno fronteggiate mediante l'utilizzo del _____ per il corrente esercizio finanziario.

Il presente contratto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Aci Castello, li _____ settembre 2007.

Letto approvato e sottoscritto

COMUNE DI ACI CASTELLO
IL SINDACO, AVV. SILVESTRA RAIMONDO

IL DOTT.
FRANCESCO LA ROSA



**Così la ripartizione dei consiglieri in attività,
in base al numero di iscritti al 4 maggio 2007**

Circoscrizioni	Elettori	A 1 rappresentante in ciascuna Circoscrizione	B 21 consiglieri alle Circoscrizioni con più di 5.000 iscritti	C I restanti 9 consiglieri alle Circoscrizioni con-più iscritti	Totale
Piemonte	940	1		1	2
Valle d'Aosta	74	1			1
Lombardia	6.207	1	11		12
Veneto	811	1		1	2
Trentino A. Adige'	531	1		1	2
Friuli V. Giulia	371	1			1
Liguria	466	1		1	2
Emilia Romagna	1.151	1		1	2
Marche	319	1			1
Toscana	862	1		1	2
Umbria	270	1			1
Abruzzo	267	1			1
Lazio	5.497	1	10		11
Campania	1.106	1		1	2
Calabria	279	1			1
Puglia	531	1		1	2
Basilicata	107	1			1
Sicilia	771	1		1	2
Sardegna	393	1			1
Molise	49	1			1
TOTALE	21.002	20	21	9	50

contemporaneamente bloccasse in modo definitivo, il preoccupante e progressivo aumento dei consiglieri generali che - a causa di norme ormai superate - si sono verificato negli ultimi anni. Se così arrivati ad una soluzione la quale prevede che il nuovo Consiglio generale sia formato da 69 consiglieri - 50 attivi e 10 per sionati, 5 designati e 4 a titolo consultivo - Un numero che (è opportuno ripetere) non potrà più cambiare se non cambiando lo Statuto.

La ripartizione di 50 consiglieri in attività, eletti nelle venti circoscrizioni è indicata nella tabella accanto. Come ben si vede la colonna "A" prevede che a ogni Circoscrizione, anche la più piccola, sia assegnato un consigliere da eleggere. Altri 21 saranno partiti

ispettivo) essi avessero prestato evidente attività caratteristica della nostra professione nell'ambito della trasmissione "Mi manda Rai tre".

Anche in questo secondo caso i colleghi avevano fruito, nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003, di contratti a termine per un totale variabile da 9 a 43 mesi. Il valore della causa, riferita ai contributi e alle sanzioni riconosciuti all'Inpgi, è stato di 233.423 euro.

Le motivazioni delle sentenze, non appena saranno depositate, saranno rese disponibili in una specifica sezione "giudiziarla" che l'Inpgi sta predisponendo nell'ambito del suo sito istituzionale, da tempo esistente. La terza sentenza (giudice del lavoro dott.ssa Casari) ha condannato la Regione autonoma della Sardegna al pagamento in favore dell'Inpgi di 226.687 euro per contributi omessi e sanzioni civili, oltre a 5.500 euro per spese legali.

Anche in questa circostanza, al di là del valore della causa, è rilevante che sia stato ribadito il principio, statuito dalla legge

150/2000, che se l'attività giornalistica è provata, i relativi contributi devono essere obbligatoriamente indirizzati all'Inpgi, anche se il contratto di lavoro applicato non è quello stipulato dalla Fnsi per i giornalisti.

L'ispezione dalla quale ha tratto origine la causa era stata condotta nel 2006, ed aveva consentito di raccogliere consistenti prove circa l'attività professionale giornalistica di cinque colleghi nell'Ufficio stampa della Regione Sardegna.

Quest'ultima si era opposta al decreto ingiuntivo dell'Istituto, contestando l'attività giornalistica, ed aveva affermato in subordine che comunque essa non avrebbe avuto alcun obbligo di inquadrare i cinque dipendenti come giornalisti, sostenendo che la legge 150/2000 non sarebbe stata applicabile in quanto l'Ente Regione non aveva ancora "disciplinato la materia della comunicazione istituzionale". Il giudice, dopo aver verificato che le prove prodotte certificavano senza alcun dubbio l'attività giornalistica, ha ritenuto inconsistente l'eccezione prodotta:

"Non ritiene l'Ufficio - è detto tra l'altro nella motivazione della sentenza - che il mancato esercizio della potestà normativa regionale, ad oltre 6 anni dalla vigenza della legge 150/2000, impedisca di ritenere applicabile anche all'opponente (la Regione Sardegna, ndr) la disciplina statale relativa all'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

E del resto anche il Ministero del lavoro, con una circolare del 24 settembre 2003, aveva sottolineato che i giornalisti assunti alle dipendenze di una Pubblica amministrazione, con affidamento di incarico di natura giornalistica, o che svolgano attività riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Inpgi, qualsiasi sia il contratto di lavoro applicato.

Da sottolineare infine che riconoscimenti analoghi a quello appena illustrato, erano già stati ottenuti dall'Istituto con altre quattro sentenze: Cassazione n. 11944/04, Tribunale di Roma n. 1886/03, n. 22548/04 e n. 1/07.

Nuovo statuto

IL CONSIGLIO GENERALE SARÀ FORMATO DA 69 CONSIGLIERI

Sembrava che, dopo tanti tentativi, la modifica del nostro Statuto, concordata tre anni fa, poco prima dell'elezione notturna del nuovo Consiglio di amministrazione - fosse destinata a restare a livello di auspicio. E invece, quasi in "zona Cesarini", il Cda e il Consiglio generale sono riusciti a mantenere l'impegno. Cosicché la nuova "Carta" dell'Inpgi è stata varata.

Questo risultato è stato tanto più positivo in quanto al di là del dibattito serrato (e a volte anche aspro) che ha caratterizzato nei mesi scorsi le riunioni di Commissione, alla fine è emersa in modo trasversale la forte volontà comune di trovare un punto d'intesa, per far sì che l'Inpgi potesse avere un "abito" nuovo, che sostituisse quello varato il 14 dicem-

bre 1994, ormai vecchio e non più adeguato.

Su alcuni punti, e in particolare sull'argomento relativo al "riproporzionamento" dei consiglieri generali (fra quelli che rappresentano Lazio e Lombardia, e coloro che sono eletti nelle medie e piccole circoscrizioni) più volte la discussione si era bloccata.

Poi alla fine è stata individuata una possibile mediazione, che ha consentito di arrivare a un traguardo. Ma anche altre, e altrettanto importanti, sono le novità introdotte nel nuovo Statuto. Vediamole in sintesi, descrivendo le più significative.

IL RIPROPORZIONAMENTO

Il documento d'impegno, approvato nella notte dell'11 marzo 2004, poco prima dell'elezione del

nuovo Consiglio di amministrazione, al riguardo affermava: "Per ciò che concerne le rappresentanze circoscrizionali dei consiglieri generali, il Cda è impegnato a valutare il riequilibrio delle grandi Associazioni (Lazio e Lombardia n.d.r.), tenendo comunque conto, in modo adeguato, delle esigenze di rappresentatività delle piccole e medie Associazioni regionali".

Questo è stato uno dei punti di maggiore difficoltà. Si puntava infatti a diminuire il numero complessivo di 66 unità (48 attivi e 9 pensionati eletti, 5 designati e 4 a titolo consultivo) ma - è presto verificato che - questa strada non avrebbe consentito di ottenere i necessari consensi.

Si è allora passati ad un nuovo sistema che aumenta se di poco (3 unità) il numero totale, ma che

*Vinte tre cause:
due con la Rai e una
con la Regione Sardegna*

Se è lavoro giornalistico i contributi vanno all'Inpgi

Conclusioni favorevoli, ed estremamente significative, di tre cause curate dal Servizio legale Inpgi originate da altrettante ispezioni avviate dal Servizio vigilanza dell'Istituto. Due giudizi hanno riguardato la Rai, mentre il terzo era riferito ad irregolarità riscontrate nell'Ufficio Stampa della Regione Sardegna.

Nel caso della Rai, due distinti giudici hanno riconosciuto l'evidenza del carattere giornalistico della prestazione resa da 17 colleghi, cui invece era stato applicato il contratto ed il trattamento di programmatista regista.

Al di là del valore complessivo delle due cause - un totale di oltre 330 mila euro fra contributi evasi e sanzioni - quel che più conta (e che avrà notevole importanza in giudizi analoghi) è che i due giudici abbiano ritenuto inconsistenti le pretese della Rai la quale sosteneva (come, sbagliando, ha sempre sostenuto) che l'attività giornalistica può essere esercitata e riconosciuta soltanto nelle testate dell'Ente radiotelevisivo, ma non nei programmi delle Reti.

Questo concetto è stato giudicato errato ed inconsistente dai due giudici, i quali hanno riconosciuto che ha rilevanza non tanto il "luogo" ove l'attività viene esercitata, bensì la caratteristica dell'attività stessa: per cui, se è provato che dei giornalisti abbiano prestato opera propria della professione cui appartengono, il contratto da applicare - sia nelle Testate che nelle Reti - dovrà essere quello giornalistico. E i contributi dovranno essere indirizzati all'Inpgi e non ad altri Enti previdenziali.

La prima sentenza, depositata il 15 giugno scorso (giudice

del lavoro Cott. Cocco) ha tratto origine da un'ispezione Inpgi conclusasi nel giugno 2004, e riguardante le posizioni di quattro giornalisti più volte assunti con contratti a termine di programmatista regista, i quali avevano prestato attività giornalistica nelle trasmissioni "C'era una volta", "Sciusià", "Circus", "Cronaca in diretta" e "La vita in diretta". L'attività dei quattro colleghi si era svolta nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 e si era sviluppata da un minimo di 10 ad un massimo di 26 mesi.

Condannando la Rai il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto dall'Inpgi per l'importo complessivo di 100.075 euro. La seconda sentenza, depositata lo scorso 20 giugno (giudice del lavoro dr.ssa Casari) è riferita ad un'altra ispezione Inpgi conclusa nel dicembre 2003.

Questo giudizio riguardava 13 giornalisti, anch'essi considerati programmisti registi nonostante (come ha riconosciuto il Tribunale sulla base delle prove prodotte dal nostro Servizio

COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALI

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 111 DEL 11 OTT 2006

IL SINDACO


- Vista la L.n. 127/95 in relazione alla necessità di far conoscere e divulgare le attività poste in essere dalle amministrazioni comunali;
 - Ritenuto che si rende necessario oltre che opportuno far sì che sia divulgata l'attività amministrativa ;
 - Visto il programma politico amministrativo del Sindaco che prevede la piena manifestazione e divulgazione all'esterno delle attività e programmi svolti dall'amministrazione ;
 - Ritenuto che per la realizzazione di tale attività si rende necessario avvalersi di un professionista , dotato di comprovata professionalità e di esperienza nel settore al quale conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, realizzando al contempo un progetto di attività divulgativa ,dietro indicazione dell'amministrazione comunale,
- Che tale attività deve intendersi come espletamento di attività di collaborazione professionale da rendere in via continuativa sotto la forma di co.co.co. relativamente al progetto da realizzarsi;
- Che la nomina di cui sopra debba intendersi come conferimento di incarico di natura fiduciaria;
- VISTA LA L.R. n° 8/00 art. 127 comma 5
 - VISTO il curriculum vitae della Sig. LA ROSA FRANCESCO giornalista professionista il quale ha dichiarato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico,
 - VISTA la Legge 241/90;
 - VISTA la L. r. n.10/91;
 - VISTO l'art. 13 della L.R n. 7/92 così come modificata e integrata dall'art.41 L.R. 26/93;

DETERMINA

...nominare con decorrenza dal 01/10/2006 e fino al 30/09/2007 il sig. LA ROSA FRANCESCO per l'attività di consulenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/92 così come modificata dall'art. 41 della L.R. 26/93, nella forma di contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co.) per lo svolgimento del progetto allegato su indicazione dell'amministrazione;

- Dare atto che al nomina di cui sopra riveste carattere fiduciario e viene regolamentata dalla convenzione allegata;
- Attribuire allo stesso il compenso mensile di € 1.750,00 al netto delle ritenute fiscali (= € 2.575,00 totale)
- Imputare la spesa scaturente dal presente provvedimento in quanto ad € 5.000,00 al capitolo 41 del corrente bilancio, in quanto ad € 5.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2007 ove è previsto apposito stanziamento; - € 16.250 al cap 54 - del bilancio 2006
- Di disporre che copia del provvedimento venga notificato all'interessato;
- Di disporre al pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio;

IL SINDACO
AVV. SILVESTRA RAIMONDO




Ricevuta contabile giustificata

bilancio 06 } mp. 1040/06 = cap. 41/06 = € 5.000,00
 } mp. 1041/06 = cap. 54/06 = € 16.250,00

bilancio 07 - mp. 28/07 = cap. 11/07 = € 5.000,00

ammontare € 26.250,00

19 OTT. 2006



IL CAPO CAPIA 31
RAIMONDO

Contratto di lavoro a progetto

Il Sig. Raimondo Silvestra legale rappresentante del Comune di Acicastello con sede in Acicastello via Dante 28 tel. 095/7371113, partita IVA 00162 000871

E

Il Sig. La Rosa Francesco, nato a Catania il 2/7/1965, Giornalista Professionista, residente in Acireale Via Latisana n.5/A, codice fiscale LRSFNC65L02C351Z

Premesso

Che il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato svolge l'attività di Addetto stampa ed è intenzionato a far svolgere un progetto (o contratto) ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia;

che il Sig. La Rosa Francesco risulta in possesso della professionalità necessaria;

che il Sig. La Rosa Francesco intende accettare l'incarico propostogli;

Si conviene quanto segue:

1. il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato conferisce al lavoratore che accetta l'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa, Addetto alla Comunicazione e Pubbliche Relazioni con il compito specifico di organizzare conferenze stampa, promuovere eventi, manifestazioni ed attività avviate e da realizzare dal Comune di Acicastello nel periodo compreso tra il 01/10/2006 e il 30/09/2007;
2. il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel titolo VI (da 61 a 69) Dl.vo n. 276/2003;
3. il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza;
4. il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun poter gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
5. il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità;
6. le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti dell'art. 61 del D.L. vo 276/2003 di valutare periodicamente (è preferibile se possibile individuare momenti di incontro) in un ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto (o programma di lavoro o fase di esso);
7. la durata del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) è di mesi 12 con decorrenza dall'1/10/2006 e con scadenza il 30/09/2007. L'incarico si intende rinnovabile alla scadenza;

